CAMERA DEI DEPUTATI N. 2253-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: Maria Eletta **MARTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 gennaio 1988 (Stampato n. 440)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)
DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)
COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)
COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO)
COL MINISTRO DELLE FINANZE
(GAVA)
COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)
COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MAMMÌ)
E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 gennaio 1988

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della « Inter-American Investment Corporation », adottato a Washington il 19 novembre 1984

Presentata alla Presidenza il 22 marzo 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Inter-American Investment Corporation, si inquadra nell'ottica complessiva del ruolo economico e politico dell'Europa e dell'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e del Terzo Mondo, che caratterizza il nostro Governo specificatamente da qualche anno.

Oggi gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo tendono a diminuire in modo generalizzato; siamo in presenza di un loro crescente indebitamento ed è perciò importante utilizzare strumenti come quello all'oggetto del nostro esame.

L'Inter-American Investment Corporation è un organismo istituito nell'ambito della Banca interamericana di sviluppo per promuovere il progresso economico dei Paesi membri latino-americani in via di sviluppo, mediante aiuti finanziari concessi alle piccole e medie imprese di quei Paesi.

L'istituzione ha inizio nel 1981 con la riunione del Consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo, è continuata con negoziati culminati a Roma in una riunione del 3-4 novembre 1983, e di qui è scaturito l'atto finale: lo statuto della Corporation e le norme per la elezione dei direttori esecutivi. Dei 34 Paesi che in quell'occasione si erano impegnati a firmare l'accordo, 31 hanno già provveduto.

L'Italia fu tra i promotori, ma la ratifica è solo oggi, provenendo dal Senato, al nostro esame; anzi, utilizziamo una proroga per poter procedere all'adempimento dei nostri impegni.

Come si sa, nel processo di sviluppo dell'America Latina, le piccole e medie imprese svolgono un ruolo chiave, perché forniscono un rilevante numero di posti di lavoro e contribuiscono in modo determinante alla formazione del prodotto interno lordo.

Sappiamo orientativamente che le piccole imprese impiegano il 45-50 per cento nel settore manifatturiero e contribuiscono al valore aggiunto nella misura del 35 per cento.

Il problema delle piccole imprese è costituito dalle difficoltà nel reperire i capitali e i finanziamenti a lungo termine; di qui l'importanza dell'impegno della Corporation nel sistema della Banca interamericana di sviluppo: finanzia la fondazione, espansione e modernizzazione delle imprese utilizzando gli strumenti ritenuti più opportuni, i flussi di capitale con finanziamenti diretti e integrali di iniziative specifiche o con cofinanziamenti con Paesi donatori o istituzioni finanziarie internazionali.

La Corporation effettua investimenti diretti con la concessione di crediti – preferibilmente sottoscrizione e acquisto di azioni – e tramite istituzioni finanziarie. Individua e fornisce assistenza a progetti e programmi di sviluppo, promuove le partecipazioni di altri capitali mediante cofinanziamenti, prestiti, sottoscrizioni di titoli, imprese miste. Svolge anche la funzione di agente delle imprese ed è auto-

rizzata ad emettere titoli e certificati obbligazionari e di partecipazione.

Nell'identificare i progetti da sostenere (che devono avere i caratteri della concretezza economica e dell'efficienza) la Corporation dà la precedenza a quelli che prevedono l'impiego di risorse umane e materiali nei Paesi membri, che riducano la disoccupazione e creino posti di lavoro, che incoraggino il risparmio e il flusso dei capitali, che sviluppino l'abilità manageriale e il trasferimento di tecnologie.

Il capitale iniziale autorizzato è di 200 milioni di dollari, suddivisi in 20.000 azioni di 10.000 dollari l'una. Per l'Italia, è previsto un contributo del 3,13 per cento del capitale iniziale, cioè dollari 6.260.000. Il pagamento, in dollari, deve essere fatto in quattro rate uguali annuali e doveva iniziare dal 1986.

Potremo svolgere un ruolo di particolare rilievo, perché avremo la facoltà di scegliere i Paesi membri che faranno parte del nostro gruppo di lavoro, avendo una presenza continua nel consiglio di amministrazione (o consiglio dei direttori esecutivi, nominati per tre anni), nel cui ambito è nominato un comitato esecutivo.

Il nostro rappresentante in consiglio potrà contribuire all'inserimento di imprese industriali e istituzioni finanziarie italiane nei programmi della Corporation.

Al progetto hanno aderito, oltre i Paesi latino-americani, gli USA, l'Austria, la Francia, la Germania Federale, Israele, il Giappone, l'Olanda, la Spagna, la Svizzera, il Giappone.

Oltre a prevedere l'inserimento nel programma per le piccole e medie imprese nazionali, potremo aprire nuovi mercati fornendo beni e servizi, e anche tecnologia.

Mi sembra sia da sottolineare il fatto che la nostra partecipazione a questa Corporation ci consente di consolidare la presenza economica dell'Italia nel Sud America, a cui ci legano molti vincoli di affinità culturali e di interessi economici, nonché il desiderio di aiutare Paesi di fragile democrazia molte volte resa tale anche da condizioni di sottosviluppo economico e sociale.

C'è ancora da sottolineare che questa ratifica avviene in un momento in cui il nostro Governo opera perché nei Paesi dell'America Latina, e soprattutto del Centro America, si trovi la strada per garantire la pace e la democrazia.

Il Senato ha modificato l'articolo 4 del testo originario, su proposta della Commissione bilancio, con una migliore formulazione delle clausole di copertura finanziaria.

La Commissione si è espressa unanimemente in senso favorevole al disegno di legge in esame, e lo raccomanda alla approvazione dell'Assemblea.

MARTINI Maria Eletta, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della « Inter-American Investment Corporation », aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La sottoscrizione iniziale dell'Italia è fissata in 626 azioni pari a 6.260.000 dollari per il quadriennio 1986-1989.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali », e per il 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.	*Identico.*

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sarà provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La « Inter-American Investment Corporation », per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X, sezione 3, dell'Accordo medesimo.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.